

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali  
Titolo I - Degli organi giudiziari

### **Art. 19 Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.**

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli [36](#) e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.